

TESTO UNICO EDILIZIA E SALVA CASA NELLA REGIONE SICILIANA

31 GENNAIO 2025 / PALERMO



MATTINA / 9,00-13,30

MODERA E INTRODUCE

Ing. Gianluca Oreto
(Direttore LavoriPubblici.it)

SALUTI ISTITUZIONALI

Iano Monaco (Presidente Ordine Architetti PPC Palermo)

Vincenzo Di Dio (Presidente Ordine Ingegneri Palermo)

Santino Rosano (Presidente Collegio Geometri Palermo)

Lucia Di Salvo (Ordine Avvocati Palermo)

Fabio Gattuso (Presidente Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese)

Salvatore Fiore (Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Palermo)

Giuseppe La Rosa (Direttore ANCE Sicilia)

INTERVENGONO

Ing. Nunzio Santoro
Il cambio di destinazione d'uso

Avv. Vittorio Fiasconaro
La definizione di stato legittimo e le procedure di sanatoria delle difformità

Avv. Antonino Cannizzo
L'alienazione immobili abusivi acquisiti a patrimonio comunale, totale difformità e variazioni essenziali

DIBATTITO

POMERIGGIO / 14,30-17,30

MODERA E INTRODUCE

Arch. Mauro Pantina
(Consigliere Ordine Architetti PPC Palermo)

INTERVENGONO

Notaio Nino Palermo
Decreto Salva-Casa e la commerciabilità giuridica dei fabbricati

Geom. Dott. Ing. Donatella Salamita
Recupero sottotetti, interventi di edilizia libera e agibilità

Arch. Mauro Pantina
Le tolleranze costruttive-esecutive e Agibilità sanante

Avv. Salvino Pantuso
Reati edilizi, sanzioni penali e responsabilità dei tecnici

DIBATTITO

**CFP PER ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, AVVOCATI E NOTAI
PER I CFP CONTATTARE IL PROPRIO ORDINE/COLLEGIO
PARTECIPAZIONE LIBERA**

SEDE DEL CONVEGNO

Cinema De Seta
Via Paolo Gili, 4, 90134 Palermo



ORGANIZZAZIONE



SPONSOR



ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

AGIBILITA'

**RECUPERO ABITATIVO DEI
SOTTOTETTI E DEROGA ALLE
DISTANZE LEGALI**

Geom. Dott. in Ing. Donatella Salamita

ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA

Geom. Dott. in Ing. Donatella Salamita

Legge Regionale 16/2016 e ss.mm.ii.

art.6 recepisce con mod. gli artt. 6 e 6-bis del d.P.R. 380/2001

la L.R. 27/2024 introduce (art.15, c.1) le lettere af – bis), af – ter) al comma 1

incamerando le introduzioni operate a livello nazionale

dal d.L.69/2024 conv. con mod. dalla L.105/2024

in tema di logge, porticati, tende e pergole bioclimatiche

af bis) gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, di logge rientranti all'interno dell'edificio o di porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microareazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici e avere caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche;

af ter) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all'estensione dell'opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

prima di entrare nel merito evidenziamo

la norma regionale (art.3 L.R. 16/2016, comma 1) prevedesse già,

in parte, medesimi interventi con la lettera r) dispone rientrino nello stesso

regime dell'attività edilizia libera, senza comunicazione,

i pergolati e le pergotende

pergolati, pergotende, gazebi

costituiti da elementi assemblati tra essi

di facile rimozione

a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati in sanatoria

allo stesso modo (art.3 L.R. 16/2016, comma 2) con

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata

la lettera n) per la chiusura di balconi, porticati e verande

ammettendo la collocazione di **pannelli scorrevoli trasparenti su binari di**

balconi, porticati e verande

degli edifici esistenti

sui prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche

con superficie massima di chiusura non superiore al 20% della superficie utile dell'U.I.

con superficie non superiore a mq. 50,00

fatta eccezione per le opere di cui all'art. 20 L.R.4/2003 art.20 e ss.mm. ii.

vediamo quali siano le differenze con la L.R. 27/2024

quale sia la loro incidenza

per concludere con un raffronto riepilogativo

premettendo un ulteriore aspetto, ormai consolidato:

l'attività edilizia libera disciplinata dal testo unico è da riferirsi ai soli aspetti

amministrativi comunali, presuppone, pertanto, che in presenza di vincoli

si acquisiscano, prima di iniziare i lavori, i relativi Pareti, Nulla Osta, Autorizzazioni

con il Decreto Salva Casa viene semplificata

la realizzazione e/o installazione di

porticati, logge, vetrate panoramiche e tende


consentendo l'annessione all'edificio senza

subordine ad asseverazioni o ottenimento del titolo edilizio

entro limiti e condizioni che, superati, mutano il regime abilitativo

Vetrare panoramiche, VEPA

lettera af-bis), c.1, art.3, L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.





CONDIZIONI:

L.R. 16/2016 mod. L.R. 27/2024 - art.3 lett. c.1, lettera af-bis)

amovibili e totalmente trasparenti

dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici


miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche

riduzione delle dispersioni termiche

**parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo
dell'edificio**


Logge

lettera af-bis), c.1, art.3, L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.



Porticati

lettera af-bis), c.1, art.3, L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.



CONDIZIONI:

L.R. 16/2016 mod. L.R. 27/2024 - art.3 lett. c.1, lettera af-bis)

le logge devono rientrare all'interno dell'edificio

i porticati non possono essere gravati, né totalmente e né in parte, da diritti di uso pubblico

non ricadano lungo le facciate esterne dell'edificio prospicienti verso aree pubbliche

VETRATE PANORAMICHE, LOGGE E PORTICATI NON DOVRANNO:

L.R. 16/2016 mod. L.R. 27/2024 - art.3 lett. c.1, lettera af-bis)

creare spazi stabilmente chiusi implicanti variazioni o creazione di volumetria e superficie, come da R.E.T.

comportare cambio di destinazione d'uso anche se dovuto a variazione della superficie accessoria in superficie utile

non modificare le linee architettoniche preesistenti

LOGGE E PORTICATI DOVRANNO:

L.R. 16/2016 mod. L.R. 27/2024 - art.3 lett. c.1, lettera af-bis)

**favorire la micro-aerazione naturale che consenta un flusso di arieggiamento
costante a garanzia della salubrità dei vani domestici**

**possedere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico minimizzanti impatto
visivo e ingombro apparente**

TENDE E PERGOTENDE

tende in genere; tende da sole; tende da esterno; tende a pergola, anche bioclimatiche

lettera af-ter), c.1, art.3, L.R. 16/2016 e ss.mm.ii.





CONDIZIONI:

L.R. 16/2016 mod. L.R. 27/2024 - art.3 lett. c.1, lettera af-ter)

Finalità è quella di proteggere l'edificio e/o l'unità immobiliare e chi vi soggiorna dagli agenti atmosferici e dalle radiazioni solari

Gli organismi fissi di sostegno dovranno essere adeguati a permettere l'apertura

il telo deve essere retrattile, anche impermeabile

Devono possedere elementi di protezione solare mobili o regolabili

TENDE E PERGOTENDE DOVRANNO

come per le logge e i porticati:

L.R. 16/2016 mod. L.R. 27/2024 - art.3 lett. c.1, lettera af-ter)

**Avere struttura principale che non crei spazi stabilmente chiusi implicanti variazioni
o creazione di volumetria e superficie**

**Avere struttura principale che si armonizzi con le linee architettoniche del fabbricato,
sia se addossata e sia se annessa all'intero edificio o alla singola unità immobiliare**

**Avere elementi costitutivi con caratteristiche tecnico-costruttive e profili estetici in
grado di ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente**

ANALISI CASO PRATICO E RICORRENTE

LA CHIUSURA DELLE VERANDE IN SICILIA

1. DECRETO SALVA CASA

2. art.3 L.R. 16/2016, comma 2 lettera n)

3. art. 20 L.R. 4/2003

Art.20 L.R. 4/2003

prevede una deroga che consente con la CILA (c.2)

la chiusura di terrazze di collegamento e di terrazze non superiori a 50 mq

la copertura di spazi interni con strutture precarie

stesse disposizioni si applicano per

la chiusura di verande o balconi con strutture precarie

definisce struttura precaria

quella realizzata in modo tale da essere suscettibile di facile rimozione

definisce veranda

la chiusura o struttura precaria

relative a qualunque superficie esistente su balconi, terrazze e anche tra fabbricati

assimilate alle verande le altre strutture

aperte almeno da un lato: tettoie, pensiline, gazebo ed altre ancora

la cui chiusura sia realizzata con strutture precarie

e ricadenti su aree private

l'art.20 permette regolarizzare opere della stessa tipologia già realizzate

LE CONDIZIONI

non possono vantarsi diritti nei confronti di terzi

in dipendenza della situazione sopravvenuta

non può essere variata la destinazione d'uso originaria delle superfici modificate

il Salva Casa abbiamo prima visto le condizioni per le VEPA

Assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;

- siano installate in balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o in logge rientranti all'interno dell'edificio;
- in porticati, a eccezione dei porticati gravati, in tutto o in parte, da diritti di uso pubblico o collocati nei fronti esterni dell'edificio prospicienti aree pubbliche;

non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;

favoriscano una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici;

abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;

non modificino le preesistenti linee architettoniche.

**Consideriamo un'unità immobiliare a destinazione abitativa
che presenta due lati prospicienti una pubblica via
su uno di questi lati si trova un balcone aggettante con uno sbalzo di 1,85 metri,
preceduto da un'area verandata di superficie pari a 9,86 mq.
Questa veranda, posta tra gli ambienti interni adibiti ad angolo cottura e bagno, è
configurata come superficie accessoria.**

**La veranda è chiusa sui due lati che delimitano gli ambienti interni,
mentre rimane aperta verso l'esterno sui lati prospicienti la pubblica via,
arretrata rispetto alla linea stradale a causa della presenza del balcone**



Lungo la linea ideale di separazione tra la veranda e il balcone, della lunghezza di 2,70 metri, è stato installato, in assenza di titolo abilitativo edilizio, un infisso in alluminio con vetri a anta scorrevole che copre l'intera lunghezza, trasformando lo spazio in un ambiente chiuso.



Soluzione erronea

**L'intervento non rientra né
nell'art. 20 della L.R. 4/2003**

né nell'art. 15, comma 1, della L.R. 27/2024

che disciplina l'installazione delle VePA

nell'ambito dell'attività edilizia libera

**L'art. 20 della L.R. 4/2003, al comma 3, consente in deroga la chiusura
di verande e balconi, a condizione che tale chiusura sia di tipo precario
e non determini:**

**aumento della superficie utile;
aumento della volumetria;
modifica della sagoma della costruzione.**

Le opere realizzate nel caso in esame, ovvero la chiusura della veranda tramite infisso in alluminio e vetri, genera un ambiente completamente chiuso, non riconducibile all'art. 20 della L.R. 4/2003 per i seguenti motivi:

non si tratta di una struttura precaria: l'infisso è saldamente ancorato alla struttura dell'immobile, senza carattere di temporaneità;

comporta un aumento della superficie utile: la chiusura genera un nuovo ambiente utilizzabile;

determina un aumento della volumetria: viene creato un volume chiuso;

modifica la sagoma della costruzione: la chiusura altera la conformazione esterna del fabbricato;

manca un lato aperto: l'intervento non rispetta il requisito di apertura previsto per le strutture precarie;

non ricade su un'area privata: la veranda insiste su una superficie prospiciente una pubblica via, posta sul prospetto principale dell'immobile.

Analisi normativa ai sensi dell'art. 3 “Attività edilizia libera”

L.R. n. 16/2016

non riguarda il regime della CILA

(utilizzabile, invece, nel caso si possa applicare l'art. 20 della L.R. n. 4/2003)

ma l'attività edilizia non assoggettata a comunicazione

alcuna allo sportello unico, salvo la presenza di vincoli

Nel caso di esempio considerate le esplicite condizioni previste per le

VePa, essendo la chiusura della veranda realizzata

con un infisso in alluminio ad anta scorrevole

non può essere considerata una vetrata panoramica in quanto

non è facilmente amovibile e totalmente trasparente

la struttura non ha alcuna funzione “temporanea” di protezione dagli agenti atmosferici

la tipologia dell’infisso non ha alcuna funzione che possa contribuire al miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, né tantomeno ridurre le dispersioni termiche

non assolve a parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell'edificio, essendo collocata nella linea di delimitazione tra la veranda e il balcone questo totalmente esposto

configura uno spazio stabilmente chiuso, per aver variato volumi e superficie

genera nuova volumetria, con modificazione della destinazione d'uso da superficie accessoria a superficie utile

non possiede alcun requisito tale da sostenere la microareazione naturale, né per potersi fare riferimento alla salubrità dei vani abitativi

non possiede caratteristiche tecnico costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo

modifica le preesistenti linee architettoniche dell’edificio

Il punto sull'attività edilizia libera: verifiche prima dell'inizio lavori

- prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali;
- presenza di eventuali vincoli tra i quali quello paesaggistico, sulla tutela dal rischio idrogeologico, antisismico, e così via;
- adempimenti in materia di norme igienico - sanitarie;
- adempimenti in materia di norme sull'efficienza energetica;
- eventuali adempimenti in materia antisismica;
- eventuali adempimenti in materia di sicurezza;
- eventuali adempimenti in materia di antincendio;
- corretta classificazione dell'intervento, per evitare sanzioni, ad esempio, se occorre la CILA, o addirittura la SCIA o il Permesso di Costruire con il quale si rischiano anche le sanzioni penali

Nell'edilizia libera vi sono altri aspetti da considerare, il comma 1
dell'art.6 non consente iniziare i lavori laddove
le opere interessino edifici e/o unità immobiliari ricadenti in zone vincolate
ricordiamo che il dal punto di vista paesaggistico
di cui al d. Lgs 42/2004 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio”*,
con il d.P.R. 31/2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*, in
vigore dal 6/04/2017,
sono state introdotte

due forme di semplificazione normando, rispettivamente, trentuno interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica, Allegato A, art.2, c.1, e quarantadue interventi definiti di lieve entità assoggettati ad autorizzazione semplificata, Allegato B art.3, c.1.

di conseguenza se un intervento rientra

nei regimi di cui al c.1 dell'art.6 del Testo Unico per l'Edilizia

e nell'applicazione dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017

potrà essere realizzato senza comunicazione alcuna

Diversamente se l'opera non subordinata a comunicazione al SUE è

dal punto di vista paesaggistico elencata nell'Allegato B

o rientra nel regime ordinario dell'Autorizzazione Paesaggistica

di cui all'art.146 del d.Lgs 42/2004

non si potrà dare inizio ai lavori senza il previo conseguimento dell'autorizzazione

Imprese e lavoratori autonomi

Il committente o il direttore dei lavori dovranno richiedere all'esecutore tutta la documentazione necessaria in riferimento agli adempimenti disciplinanti la realizzazione

delle opere, il montaggio delle opere provvisoriale, ecc

In merito si rammenta il d.L. 19/2024, come convertito e modificato, per quanto riguarda

lavoro sommerso,

violazioni, durc di congruità della manodopera, Patente a Crediti, c

obbligatoria per le imprese e lavoratori autonomi nel

settore dell'edilizia

Tettoie e verande differenze con le vetrate panoramiche

i porticati e le tende in attività edilizia libera

Porticati

Definizione da Regolamento Edilizio Tipo

elemento, ovvero struttura che, facendo parte dell'involucro edilizio, contribuisce alla determinazione della sagoma dell'edificio ma non concorre alla determinazione del volume e delle superfici utili. In tal senso l'art.6 del T.U.E. appone una limitazione disponendo rientrare in edilizia libera la struttura che possenga quelle caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico che diminuiscano al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente, impedendo di alterare le preesistenti linee architettoniche dell'edificio.

Logge

Definizione da Regolamento Edilizio Tipo

elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.

Tende

Non vi è una definizione nel Regolamento Edilizio Tipo, né tantomeno nel Testo Unico per l'Edilizia, in tema di tende e pergotende offre apporti la giurisprudenza

Vetrature panoramiche, VEPA

Come per le tende non esiste una chiara definizione nel Regolamento Edilizio Tipo, né nel Testo Unico per l'Edilizia, difficoltosa è anche la ricerca di apporti giurisprudenziali per i quali l'avallo è costituito dalle pronunce in tema di verande, considerato che le VEPA debbano rispettare limitazioni diverse rispetto a queste

Requisiti prestazionali degli edifici

l'installazione delle vetrate panoramiche, dei porticati e delle tende

I requisiti prestazionali degli edifici riguardano
la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica
il comfort abitativo abbiamo visto che per le opere
di cui all'art.6 del T.U.E. vigono prescrizioni e limitazioni

Porticati

è previsto essere salvaguardata la salubrità degli ambienti abitativi interni per dovere gli stessi favorire la microaerazione naturale in modo che la qualità dell'aria, conferisca all'immobile valori ottimali di comfort.

Vetrate panoramiche

è richiesto migliorino oltre alle prestazioni acustiche anche le prestazioni energetiche e riducano le dispersioni termiche, ovvero garantire un adeguato isolamento termico e il contenimento dei consumi energetici

Per le caratteristiche tecnico-costruttive
e il profilo estetico è disposto sia ridotto al minimo l'impatto visivo
e l'ingombro apparente, ovvero le opere si armonizzino
con le preesistenti linee architettoniche,
ciò anche in ottemperanza alla corrispondenza con la normativa vigente
in tema di prestazione energetica

d. Lgs 195/2005 preceduto dalla L.10/1991 e relativo regolamento
attuativo, d.P.R. 412/1993, che regolamentano i consumi di energia
negli edifici.

AGIBILITA'

le DEROGHE

Geom. Dott. in Ing. Donatella Salamita

Il decreto Salva Casa in fase di conversione con modifiche

Legge 105/2024 ha integrato l'art. 24 del d.P.R. 380/2001

inserendo nuovi commi, 5-bis, 5-ter e 5-quater che prevedono una

specifica disciplina derogatoria per la conformità del progetto

alle norme igienico-sanitarie

ricordiamo che l'art.24 è stato recepito dalla L.R.16/2016 e ss.mm.ii.

in modo dinamico, pertanto, nella Regione Sicilia

sono entrate subito in vigore le modifiche di cui sopra

5-bis. Nelle more della definizione dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1-bis, ai fini della certificazione delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo e dell'acquisizione dell'assenso da parte dell'amministrazione competente, fermo restando il rispetto degli altri requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, il tecnico progettista abilitato è autorizzato ad asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nelle seguenti ipotesi:

a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;

b) alloggio monostanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone.

5-ter. L'asseverazione di cui al comma 5-bis può essere resa ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.

5-quater. Restano ferme le deroghe ai limiti di altezza minima e superficie minima dei locali previste a legislazione vigente.

le deroghe valgono solo per gli edifici esistenti

per essere attuate è necessaria la presentazione di un

progetto che potrà prevedere il recupero o la ristrutturazione

ai sensi del c.5-bis dell'art.24

IL PROGETTISTA

non assevera l'agibilità

per la quale occorre aver ultimato le opere e

il possesso della documentazione

all'uopo prevista

assevera la conformità del progetto

(di recupero o di ristrutturazione)

alle norme igienico-sanitarie

Nello specifico occorre elaborare un progetto, a sua volta regolato nei contenuti del comma 5-ter, art.24, che dovrà riguardare o la ristrutturazione o il recupero edilizio e prevedere il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie accompagnato, per la presentazione in Comune, della citata asseverazione.

Procedura applicabile laddove sia previsto realizzare:

- **ambienti interni con altezza interna utile inferiore a ml.2,70 e non minore di ml.2,40**
- **realizzare monolocali, comprensivi dei servizi:**
 - **con superficie utile non minore di metri quadrati 20,00, per una persona, prima erano previsti mq.28,00;**
 - **con superficie utile non minore di metri quadrati 28,00, per due persone, prima erano previsti mq.38,00.**

Per l'applicazione delle deroghe sono previste apposite prescrizioni

il comma 5-ter dell'art. 24 in tema di superamento e abbattimento delle

BARRIERE ARCHITETTONICHE

pone la condizione circa il requisito dell'adattabilità (accessibilità differita)

da soddisfarsi ai sensi del D.M. 236/1989

in tema di interventi da porre in essere, quindi di ristrutturazione o di recupero,

inoltre, lo stesso comma 5-ter prospetta due diverse applicazioni

nelle rispettive lettere a) e b)

“a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;

b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari”.

Secondo la lettera a)

**i locali devono ricadere in immobili sottoposti a interventi di
recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie**

**il riferimento è l'intero edificio, può essere questo il caso del
recupero abitativo di un sottotetto se ai fini dell'adeguamento
dell'altezza interna utile per il riuso di quest'ultimo
occorre l'abbassamento del solaio del piano sottostante
sempreché la norma regionale lo consenta.**

Secondo la lettera b)

È previsto un progetto di ristrutturazione

il riferimento è la singola unità immobiliare

questo è il caso, ad esempio, del cambio della destinazione d'uso

di un locale non abitativo per convertirlo in residenziale

nel quale si prevede il frazionamento da una a più unità.

Una unità immobiliare a piano primo destinata ad ufficio o la stessa a piano terra destinata a

deposito potrà essere oggetto di asseverazione nel caso in cui sottoposta al progetto di

ristrutturazione che preveda la creazione di tre monocali.

A titolo esemplificativo

poniamo il caso l'intera abbia superficie calpestabile di mq.95,00

il progetto prevede realizzare tre monolocali

in considerazione delle superfici minime, del numero degli occupanti,

della conformazione planimetrica, degli accessi, dei rapporti aero-illuminanti,

delle superfici occorrenti per la realizzazione delle nuove pareti di divisione tra le unità,

nonché di quelle occorrenti per la formazione dei tramezzi, è possibile costituire due

monolocali per una persona e un monolocale per due persone.

Se su mq.95,00 occorrono mq.20,00 per la formazione delle pareti e dei tramezzi

resta la superficie utile pari a mq.75,00, il progetto prevede realizzare:

- un monolocale per una persona con superficie netta di mq.21,00, con minimo consentito di mq.20,00;**
- un monolocale per una persona con superficie netta di mq.23,00, con minimo consentito di mq.20,00;**
- un monolocale per due persone con superficie netta di mq.31,00, con minimo consentito di mq.28,00.**

Il progetto di ristrutturazione oltre a dover prevedere soluzioni alternative dipendenti dal numero degli occupanti l'immobile, nonché le idonee condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione ottenibili mediante la previsione di un adeguato rapporto aero – illuminante e dai “riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari” dovrà essere formulato ai sensi della disciplina urbanistico - edilizia.

**Per concretizzare la progettazione e asseverare la
conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie
il progettista dovrà attestare quanto previsto al
comma 5-ter, lettera b) dell'art.24**

ASSEVERARE L'AGIBILITA'

**è differente dalle deroghe che consentono asseverare
la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie**

In sintesi le semplificazioni/deroghe introdotte dal Decreto Salva Casa

sia in tema di riduzione dell'altezza interna utile abitabile

e sia in tema di diminuzione delle superfici minime dei monolocali

discriminanti e subordinate all'assenso dell'amministrazione competente

L'asseverazione resa dal professionista non può essere sempre efficace

essendo previste determinate condizioni, ad esempio il vincolo

al comma 1.bis dell'art.20 *"Procedimento per il rilascio del permesso di costruire"*

del Testo Unico per l'Edilizia ovvero alla eventuale emanazione

del Decreto del Ministro della Salute con il quale definiti i requisiti igienico – sanitari di

carattere prestazionale degli edifici.

Asseverare un'altezza in luogo di quella reale

Interessante Corte di Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n.30950/2017,
misurati ml.2,38 e asseverati ml.2,40

Il caso riguarda l'attestazione da parte del tecnico e del proprietario dell'immobile di un'altezza interna utile di ml.2,70, che equipariamo a ml.2,40, rispetto a quella reale misurata in ml.2,68, che equipariamo a ml.2,38, il discostamento è pari a poco meno dell'1% sembrerebbe, classificabile nel regime delle tolleranze di cui all'art.34-bis del Testo Unico per l'Edilizia.

La questione è stata oggetto di contenzioso civile, si premette che l'art.34-bis fu introdotto nel Testo Unico per l'Edilizia dal decreto Legge n.76 del 16/07/2020, è, quindi, precedente alla pronuncia, pertanto appare chiaro i giudici ne abbiano tenuto conto.

Per una differenza di così modesta entità
non è stata rilevata la sola errata rappresentazione dello stato di fatto,
bensì la mancanza dei requisiti di agibilità e
la difformità rispetto al Regolamento Edilizio Comunale,
ciò è difatti disposto nel Testo Unico per l'Edilizia laddove
non consentito applicare le tolleranze
se in violazione alla disciplina urbanistico-edilizia.

Il caso specifico riguardò un atto di compravendita
per il quale gli acquirenti convenivano in giudizio
il venditore in relazione all'altezza interna prima citata
deducendo che l'unità immobiliare fosse priva dei requisiti legittimi per il rilascio dell'abitabilità,
pertanto priva di valore e non commerciabile,
con richiesta di risarcimento e condanna per inadempimento contrattuale.

Il venditore sostenne che l'immobile era stato venduto in regola sia in relazione alla normativa amministrativa e urbanistica e sia per essere in possesso del certificato di abitabilità regolarmente rilasciato dal comune.

Incaricato il consulente tecnico d'ufficio veniva accertato che

una porzione dell'appartamento, ovvero il vano pranzo-soggiorno con una superficie di circa mq.45,00, avesse tale altezza interna utile di ml.2,68 in luogo di ml.2,70, pertanto il C.T.U. quantificava il danno arrecato al compratore, seppure il giudice rigettava la domanda attore.

Seguiva appello motivato, principalmente,
dall'assenza dei requisiti di abitabilità, rigettato,
per essere stato ritenuto che,
seppure l'immobile presentasse tale difformità,
il certificato di abitabilità rilasciato
dal comune non era mai stato revocato.

Successivamente con ricorso alla Corte di Cassazione,
nel quale dedotta violazione anche in relazione al Decreto Ministeriale 05/07/1975 e alle
disposizioni in materia di conformità edilizia

nonché all'omesso esame per non avere la corte territoriale considerato che la difformità riguardante l'altezza non era mai stata sanata e pertanto il Certificato di abitabilità era stato rilasciato dal comune per avere rappresentato, il venditore, uno stato dell'immobile diverso da quello reale, in particolare con una variante in corso d'opera. Deducendo che lo stesso rilascio del Certificato di abitabilità di per sé non potesse far ritenere legittimo l'appartamento venduto.

Motivazioni che la Cassazione ritenne fondate affermando
che l'abitabilità non sia condizionata alla sola salubrità degli ambienti,
ma anche alla conformità edilizia dell'opera,
entrambi le condizioni devono intendersi verificate con il suo rilascio,
documentando lo stesso l'insussistenza di
*“un impedimento assoluto al suo rilascio e documentando
la conformità dell'immobile alle norme igienico-sanitarie
ed urbanistiche e alle prescrizioni della concessione”*

RECUPERO ABITATIVO DEI SOTTOTETTI E DEROGHE ALLE Distanze LEGALI

Geom. Dott. in Ing. Donatella Salamita

Il decreto Salva Casa in fase di conversione con modifiche

Legge 105/2024 ha introdotto il comma 1-quater

che prevede una specifica disciplina derogatoria

l'art. 2-bis “Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati”

è stato recepito dalla L.R.16/2016 e ss.mm.ii. dinamicamente

pertanto nella Regione Sicilia è immediatamente entrata in vigore la superiore modifica

1-quater - Al fine di incentivare l'ampliamento dell'offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l'intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all'epoca della realizzazione dell'edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all'area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l'altezza massima dell'edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli.

**La normativa correlata all'art. 2-bis del Testo Unico per l'Edilizia è
l'art.9 "*Limiti di distanza tra i fabbricati*" del D.M.1444/1968
vediamo le disposizioni del nuovo comma 1-quater
con riferimento alle distanze tra gli edifici e dai confini
ovvero ove richiesto adeguarsi a determinate norme in
dipendenza delle caratteristiche del manufatto edilizio
della zonizzazione, della legittimità urbanistico – edilizia
(c.1-bis art.9-bis d.P.R.380/2001)
delle norme regionali, delle norme tecniche sulle costruzioni,
delle prescrizioni tecniche in materia edilizia.**

**il riuso dei sottotetti è assoggettato a specifiche “regole”
in considerazione dei poteri concessi alle regioni e alle province autonome
prevalgono, quindi, le normative territoriali,
queste hanno caratteristiche comuni tra esse, ad esempio
la preesistenza dell’immobile,
la destinazione d’uso e la sua trasformazione,
i requisiti di agibilità, e così via.
vi sono aspetti dai quali non si può prescindere
ad esempio laddove si tratti di edifici vincolati
diritto dei terzi, pareti finestrate,
o ancora violazione delle distanze legali
o sopraelevazioni con regolarizzazione postuma di opere abusive
attraverso le quali trasformati i locali sottotetto del tutto
esclusi dalle normative che disciplinano recupero abitativo dei sottotetti**

Le condizioni disposte per il recupero abitativo dal Decreto Salva Casa

- **rispetto dei limiti di distanza vigenti all'epoca in cui realizzato l'edificio;**
- **divieto di variare forma, superficie e area del sottotetto da riferire alla delimitazione delle pareti perimetrali;**
- **rispetto dell'altezza massima del fabbricato da rapportare al titolo abilitativo edilizio con il quale assentita la costruzione.**

L'altezza massima

È condizione per derogare alla distanza legale l'osservanza dell'altezza massima del fabbricato risultante dal titolo abilitativo edilizio con il quale realizzato, quindi per gli edifici che ne risultano provvisti il riferimento è immediato, diversamente per gli immobili di remota costruzione privi di titolo o per i quali non rintracciato bisogna sia risalire all'epoca costruttiva e sia comprovare la legittimità dell'altezza massima esistente, ricorrendo l'applicazione del comma 1-bis dell'art.9-bis

“Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili”

In merito all'altezza massima non ricorre la sola applicazione del precetto anzi citato in quanto lo stesso va valutato anche in considerazione della vigenza del decreto interministeriale n.1444 del 02/04/1968, che all'art.8 "*Limiti di altezza degli edifici*" disciplina quali siano le altezze massime degli edifici, nonché allo strumento urbanistico vigente.

Così come per le distanze legali l'art.8 regola le altezze massime consentite in base alla zona territoriale omogenea in cui ricade il fabbricato

- per la zona A negli interventi di risanamento conservativo si devono rispettare le altezze degli edifici preesistenti, con esclusione di soprastrutture e sopraelevazioni aggiunte successivamente, negli interventi di trasformazione e di nuova costruzione si devono rispettare le altezze dei fabbricati circostanti che abbiano carattere storico-artistico;
- per la zona B non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, restano esclusi gli immobili oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano-volumetriche se rispettino i limiti di densità fondiaria;
- per la zona C se contigua o in diretto rapporto visuale con la zona A, i nuovi edifici non possono superare l'altezza compatibile con quella dei fabbricati in zona A.
- per le altre zone sono gli strumenti urbanistici a stabilire le altezze massime in relazione alle distanze legale tra i fabbricati di cui all'art.9 del decreto interministeriale n.1444 del 02/04/1968.

Forma e superficie

In sede di recupero abitativo del sottotetto la modifica introdotta nei contenuti dell'art.2-bis del Testo Unico per l'Edilizia non ammette modificare la forma, la superficie, l'area del sottotetto il cui riferimento si riconduce alle pareti perimetrali che delimitano la superficie, per superficie va intesa quella utile, ovvero quella che, a seguito dell'intervento, risulta calpestabile.

Concretizzazione del recupero dei sottotetti

**l'avvio del recupero del sottotetto ai fini abitativi deve essere,
preliminarmente, oggetto di valutazione sotto il
profilo della fattibilità dell'intervento,
oltre che degli adempimenti in materia di asseverazione
dell'agibilità tenuto conto degli specifici requisiti richiesti.**

Legittima preesistenza dell'immobile

Nessun sottotetto potrà essere oggetto di riuso se l'edificio presenta abusi, intesi essere non solo di natura urbanistico-edilizia, le stesse norme regionali dispongono chiaramente in merito, alcune di esse stabiliscono, anche, la decorrenza o il limite temporale rispetto ai quali l'immobile deve risultare in stato legittimo.

Destinazione d'uso

La maggior parte dei sottotetti è progettata per essere destinata a deposito, locale accessorio o locale di sgombero, anche dal punto di vista catastale il censimento avviene in categoria C/2, magazzini e depositi, l'attuazione dell'intervento di recupero prevede, quindi, mutarne la destinazione d'uso.

Può trattarsi, ad esempio, della trasformazione di un volume tecnico in abitazione autonomamente indipendente o in porzione di abitazione o, anche, in spazi pertinenziali all'unità immobiliare sottostante. Chiaramente il cambio della destinazione d'uso comporta l'adeguamento degli spazi esistenti mediante la realizzazione di opere che possono consistere nell'apertura di nuove finestre, nella suddivisione dei vani, nell'adeguamento igienico-sanitario, e, come vedremo, nell'adeguamento ai requisiti minimi di agibilità delle altezze.

Prescrizioni

Il recupero abitativo comporta il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti comunali vigenti così come della normativa tecnica sulle costruzioni quest'ultima, in particolare, per quanto concerne l'osservanza dei requisiti di idoneità statica, quindi la presenza del Certificato di Collaudo Statico.

Tra le prescrizioni da osservare vi sono gli adempimenti riguardanti la sicurezza sul lavoro come da disposizioni del decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008

Requisiti di agibilità

È relativamente agli interventi di recupero che il riuso dei sottotetti ai fini abitativi e i requisiti di agibilità si coordinano oggi ancor più di prima tenuto conto che le modifiche apportate conducano a ritenere il recupero del sottotetto

le cui altezze sono contemplate nelle leggi regionali ammesse in diminuzione rispetto a quelle disposte dal Decreto 05/07/1975 non più per trattarsi di requisiti minimi di agibilità.

Considerando il recupero abitativo del sottotetto consenta di trasformare ambienti non agibili in abitativi è fondamentale assicurarsi non la sola fattibilità dell'intervento dal punto di vista materiale ma l'effettiva possibilità di dotare l'unità immobiliare dell'agibilità in funzione dei requisiti richiesti.

Tali requisiti riguardano in particolare l'altezza interna calcolata in funzione della media ponderale, il rapporto aero-illuminante tra area di pavimento e superficie finestrata, dimensionamenti, destinazione finale ovvero se l'ambiente costituirà una unità immobiliare autonoma o se, invece, sia oggetto di ampliamento dell'immobile sottostante, pertanto consista in una porzione dell'unità abitativa.

Porzione dell'unità abitativa per la quale è rilevante quale sia la destinazione finale, ovvero se trattasi di vani adibiti a camere da letto o se trattasi di vani adibiti a cucina, servizio igienico, ecc, mutando, difatti, le peculiarità tra gli uni e gli altri.

Subentrano, difatti, le dimensioni delle superfici minime abitabili, così come previste dal Decreto del 05/07/1975.

Altezza media ponderale

**la Sicilia consente la media ponderale uguale o maggiore a ml.2,00
indipendentemente dalla destinazione dell'ambiente.**

Ai fini del calcolo dell'altezza media interna

nonché del calcolo del volume recuperato, gli spazi con altezza minore rispetto al minimo non rientrano nel computo, pertanto, laddove previsto il versamento degli oneri di urbanizzazione, del costo di costruzione e/o la monetizzazione, la loro presenza non crea alcuna incidenza.

Per quanto concerne il calcolo dell'altezza media ponderale si applica lo stesso metodo indipendentemente dal territorio nel quale si trova l'immobile, è, quindi, previsto dividere il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi quella minima consentita per la relativa superficie, nei soffitti a volta la modalità di calcolo prevede computare la media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con ammissione di modeste tolleranze in dipendenza della tipologia di volta.

Volume urbanistico

A differenza dell'altezza media ponderale che si riferisce alle quote interne il volume urbanistico è determinato dal volume geometrico del sottotetto, misurato all'esterno delle pareti perimetrali e all'intradosso del solaio di copertura.

Barriere architettoniche

Secondo le disposizioni dell'art. 77 del Testo Unico per l'Edilizia la realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia comporta osservare gli adempimenti in tema di superamento e abbattimento delle barriere architettoniche.

Le leggi regionali sul recupero abitativo dei sottotetti non contemplano esplicitamente l'aspetto, posto sia parte della normativa che disciplina la materia urbanistico-edilizia il soddisfo del requisito dell'adattabilità, quale livello di qualità inferiore che, a seguito della previsione progettuale, deve essere suscettibile di trasformazione in accessibilità, ovvero di quella possibilità di modificare nel tempo, a costi sostenuti, quanto costruito e renderlo accessibile, pertanto il livello della adattabilità è definito essere il "livello di accessibilità differita".

Il diritto dei terzi

Un fattore da non sottovalutare nel caso in cui si possa pacificamente applicare la deroga alle distanze minime dai confini di cui al c.1-quater dell'art.2-bis del Testo Unico per l'Edilizia riguarda l'eventuale lesione del diritto dei terzi.

Come già riportato la norma, nell'ammettere le deroghe, dispone alcuna interferenza o sovrapposizione alla competenza statale in materia di ordinamento civile relativamente al diritto di proprietà e alle disposizioni, ivi comprese quelle integrative, del Codice Civile debba esserci, ragion per cui occorre assicurarsi che in un recupero del sottotetto non sia violata la disciplina.

Anche dal punto di vista urbanistico – edilizio la presentazione del titolo abilitativo, difatti, preme ad assolvere in tal senso, nello specifico è previsto dichiarare, se richiesto il Permesso di Costruire la consapevolezza non siano limitati i diritti dei terzi, se presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività la medesima dichiarazione di consapevolezza fatto salvo quanto previsto dall'art.19, comma 6-ter della L.241/1990, disposto quest'ultimo che prevede tale titolo abilitativo edilizio non costituisca provvedimento tacito direttamente impugnabile, ovvero gli interessati potranno sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione.

Sanzioni

L'utilizzo non conforme dei sottotetti prevede l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'art.44 del Testo Unico per l'Edilizia, ciò è dovuto alla concretizzata trasformazione con incidenza sul carico urbanistico dovuta al mutamento della destinazione d'uso che, appunto, è perseguibile penalmente.

Sotto il profilo delle violazioni amministrative, accertate nell'ambito dei poteri di vigilanza di cui all'art.27 e seguenti del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 ricorre l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Nei casi in cui tale recupero abitativo sia arbitrariamente attuato sugli immobili assoggettati a vincoli ricorrono le sanzioni pecuniarie previste dall'art.167 del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004.

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n.319 del 26/01/2015

in riferimento al bene ricadente in area vincolata o tutelata “il potere di vigilanza di cui all’ art. 27, comma 1, deve intendersi come potere di carattere generale, radicato in capo al comune e riguardante l’intera attività edilizia sul territorio. La circostanza che il comma 2, nell’ipotesi in cui il bene ricada in area vincolata, preveda il coinvolgimento dell’ente a cui è affidata la tutela del bene protetto non esclude la competenza del comune. La norma si limita a prevedere un doveroso raccordo tra le due amministrazioni anche perché la Soprintendenza, in ipotesi, potrebbe provvedere direttamente alle opere di demolizione”.

Vi sono poi le sanzioni amministrative non pecuniarie
ovvero l’ordine di demolizione, la cui ingiunzione
concede un limite temporale entro il quale il responsabile
dell’abuso deve provvedere a ripristinare lo stato dei luoghi,
e che ammette, talora l’intervento edilizio risulti
regolarizzabile, la presentazione della sanatoria edilizia.

TESTO UNICO EDILIZIA E SALVA CASA

NELLA REGIONE SICILIANA

31 GENNAIO 2025 / PALERMO



MATTINA / 9,00-13,30

MODERA E INTRODUCE

Ing. Gianluca Oreto
(Direttore Lavori Pubblicità)

SALUTI ISTITUZIONALI

Iano Monaco (Presidente Ordine Architetti PPC Palermo)

Vincenzo Di Dio (Presidente Ordine Ingegneri Palermo)

Santino Rosano (Presidente Collegio Geometri Palermo)

Lucia Di Salvo (Ordine Avvocati Palermo)

Fabio Gattuso (Presidente Consiglio Nazionale dei distretti riuniti di Palermo e Termini Imerese)

Salvatore Fiore (Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali Palermo)

Giuseppe La Rosa (Direttore ANCE Sicilia)

INTERVENGONO

Ing. Nunzio Santoro

Il cambio di destinazione d'uso

Avv. Vittorio Fiasconaro

La definizione di stato legittimo

e le procedure di sanatoria delle difformità

Avv. Antonino Cannizzo

L'alienazione immobiliare abusivi acquisiti a patrimonio comunale, totale difformità e variazioni essenziali

DIBATTITO

POMERIGGIO / 14,30-17,30

MODERA E INTRODUCE

Arch. Mauro Pantina

(Consigliere Ordine Architetti PPC Palermo)

INTERVENGONO

Notaio Nino Palermo

Decreto Salva-Casa

e la commerciabilità giuridica dei fabbricati

Geom. Dott. Ing. Donatella Salamita

Recupero sottotetti, interventi di edilizia libera e agibilità

Arch. Mauro Pantina

Le tolleranze costruttive-esecutive e Agibilità sanante

Avv. Salvino Pantuso

Reati edilizi, sanzioni penali e responsabilità dei tecnici

DIBATTITO

**CFP PER ARCHITETTI, INGEGNERI, GEOMETRI, AVVOCATI E NOTAI
PER I CFP CONTATTARE IL PROPRIO ORDINE/COLLEGIO
PARTECIPAZIONE LIBERA**

SEDE DEL CONVEGNO

Cinema De Seta

Via Paolo Gili, 4, 90134 Palermo



ORGANIZZAZIONE

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

SPONSOR

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

ASAP

